

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 2

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 21 dicembre 2022)

INDICE

DE CRISTOFARO: sul caso di Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali (Sassari) (4-00009) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) Pag. 7

SCALFAROTTO: sul caso di Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali (Sassari) (4-00046) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) 9

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che Alfredo Cospito, detenuto all'interno della casa circondariale di Bancali, a Sassari, avrebbe intrapreso dallo scorso 20 ottobre lo sciopero della fame per denunciare le condizioni cui si trova costretto dal regime del 41-*bis*, al quale è sottoposto dall'aprile 2022, nonché per protestare contro l'ergastolo ostativo comminatogli;

nel corso della recente vicenda giudiziaria conclusasi nel luglio scorso, Cospito ha riportato nei primi due gradi di giudizio condanna per strage contro la pubblica incolumità (art. 422 del codice penale) per due ordigni a basso potenziale esplosi presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, senza causare né morti né feriti. Un reato che prevede la pena non inferiore ai 15 anni. Lo scorso luglio, tuttavia, la Cassazione ha riqualificato il fatto in strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede l'ergastolo, anche ostativo, pur in assenza di vittime. Nello specifico, si evidenzia che quella della strage contro la sicurezza dello Stato è una fattispecie che non è stata contestata nemmeno agli autori degli attentati che uccisero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;

considerato che fino all'aprile scorso, essendo stato Cospito sottoposto per 10 anni al circuito vigente nelle sezioni di cosiddetta alta sicurezza (AS2), il detenuto poteva comunicare con l'esterno, inviare scritti e articoli e così partecipare al dibattito della sua area politica, contribuire alla realizzazione di due libri, ricevere corrispondenza e beneficiare dell'ordinario regime trattamentale in termini di socialità, colloqui visivi e telefonici, ore di aria, palestra e biblioteca. Da quando è sottoposto al regime del 41-*bis* e più precisamente a far data dal maggio 2022, le lettere in entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d'aria sono ridotte a due, interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati; la "socialità" è limitata a un'ora al giorno, il detenuto non ha inoltre accesso alla biblioteca di istituto, e fruisce di un unico colloquio mensile e nessuna telefonata;

ritenuto che quanto detto ha gravi conseguenze sul benessere psicofisico del detenuto traducendosi in una vera e propria deprivazione sensoriale, che finisce con l'ottundere e deprimere la sua personalità e se tali con-

dizioni venissero protratte ulteriormente condurrebbero ad un concreto ed irrimediabile danno alla salute;

ritenuto altresì che a parere dell'interrogante nella vicenda si è al cospetto di uno stravolgimento del senso del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, posto che non è coerente con la *ratio* della norma l'estensione del regime differenziato ad un anarchico individualista. Nel dettaglio, infatti, il regime nasce per impedire i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza, mentre nel caso specifico si sarebbe inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire a Cospito di continuare a esternare il proprio pensiero politico, attività, tra l'altro, da lui svolta pubblicamente, pertanto, né occulta né segreta, destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella sua area politica di appartenenza;

valutato che a giudizio dell'interrogante l'aver inteso il rapporto epistolare di Cospito con l'area anarchica quale comunicazione tra sodali irradia di luce fosca l'essenza argomentativa del provvedimento ministeriale, il quale sottintende una valutazione di appartenenza di tutti gli anarchici, indistintamente considerati, al sodalizio per cui è stato condannato lo stesso Cospito. Tutto ciò in mancanza di alcuna evidenza giudiziaria, posto che mai, in nessuna inchiesta, si è proposto un simile teorema, e ciò perché rappresenterebbe uno sfregio all'assetto giuridico costituzionale liberale che tutela qualsiasi ideologia, anche la più odiosa, come più volte ricordato dalla Corte suprema di cassazione;

ritenuto ancora che la magistratura di sorveglianza non ha ancora fissato e conseguentemente celebrato l'udienza camerale stabilita dall'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, dell'ordinamento penitenziario a seguito del reclamo proposto dal difensore, nonostante la disposizione normativa preveda il termine di 10 giorni per deliberare sul decreto applicativo del Ministro. Cosicché nonostante il detenuto si trovi sottoposto da 6 mesi al peculiare e afflittivo regime detentivo ed abbia intrapreso lo sciopero della fame, l'autorità giudiziaria non si è ancora espressa in merito al provvedimento adottato dall'Esecutivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riesaminare le motivazioni poste a fondamento del decreto adottato dal suo predecessore ed eventualmente intraprendere le misure necessarie atte a ripristinare la coerenza tra regime differenziato e *ratio* della norma;

se non reputi di dover disporre dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, al fine di comprendere le ragioni del ritardo nella fissazione dell'udienza per decidere il reclamo;

se sia a conoscenza delle motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell'art. 285 del codice penale per un fatto certamente grave, ma non equiparabile ad altre vicende storico-giudiziarie avvenute in Italia qualificate ai sensi dell'art. 422 del codice penale, anche in considerazione del fatto che attribuire all'episodio criminoso citato l'idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato presuppone, ad avviso dell'interrogante, un giudizio tendenzioso in ordine alla fragilità delle istituzioni democratiche del Paese.

(4-00009)

(2 novembre 2022)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Alfredo Cospito risulta detenuto da più di 10 anni nella casa circondariale di Bancali (Sassari), condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo nucleare del 7 maggio 2012 e per l'attentato del 2006 contro la scuola allievi Carabinieri di Fossano;

per il primo dei due fatti Cospito è stato condannato, nel 2013, a 10 anni e 8 mesi, mentre per il secondo è stato condannato, sia in primo che secondo grado, a 20 anni di carcere;

quest'ultima condanna è stata inflitta sulla base delle valutazioni della Corte d'assise d'appello, che ha qualificato il delitto come di "strage comune", in quanto idoneo a ledere la sicurezza dello Stato, ma essa dovrà ora essere oggetto di revisione, posto che la Corte di cassazione, nel mese di luglio 2022, ha ricondotto il fatto al più grave delitto di strage contro la sicurezza dello Stato di cui all'articolo 285 del codice penale;

la riqualificazione comporterà la conseguente ridefinizione e rideeterminazione della pena, che verrà tramutata in ergastolo, poiché mentre l'articolo 422 del codice penale, relativo al delitto di strage, è punito con "la reclusione non inferiore a quindici anni", il delitto di strage "politica" di cui all'articolo 285 del codice penale "è punito con l'ergastolo", la cui ostatività deriva dalla matrice che se ne pone alla base e a prescindere dall'eventualità, fortunatamente qui negata, che vi siano stati vittime o feriti;

da maggio 2022 è stata disposta, nei confronti di Cospito, l'applicazione del peculiare regime afflittivo del cosiddetto 41-*bis*, che fino quel momento aveva costantemente intrattenuto relazioni epistolari con l'esterno, con siti e riviste e partecipando anche all'esperienza editoriale che ha condotto alla pubblicazione di due libri sulla storia del movimento anarchico;

a seguito dell'applicazione del regime, dal 20 ottobre 2022 Cospito ha iniziato uno sciopero della fame che lo ha portato a perdere già più di 20 chili, allarmando gli stessi responsabili del presidio medico del carcere che hanno denunciato difficoltà nel rendergli assistenza, appellandosi direttamente al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

il regime speciale del 41-*bis* è stato introdotto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ed è stato elaborato, notoriamente nel solco della terribile stagione stragista, per i detenuti imputati di reati di mafia, al preciso scopo di interrompere le linee di comunicazione che si riscontravano in essere tra detenuti per tali delitti e le organizzazioni criminali;

l'applicazione di un siffatto regime parrebbe del tutto irrazionale laddove motivata col fine di interrompere le relazioni epistolari di Cospito, in quanto risulterebbe tesa esclusivamente a impedire l'esternazione del pensiero politico del detenuto, realizzando una compressione della sfera della personalità, esterna e interna, senza precedenti e del tutto ingiustificata;

la sentenza Viola c. Italia (n. 77633-16) della Corte europea dei diritti umani ha affermato che l'ergastolo ostativo viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e in generale rispetto della dignità umana (art. 3 e 8 della CEDU) e l'ordinanza n. 97 del 2021 la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

nell'attesa che la complessa vicenda giudiziaria di Cospito trovi definizione, appare urgente garantirgli assistenza sanitaria e psicologica, posto che lo sciopero della fame, unitamente alla deprivazione sensoriale notoriamente patita dalle persone sottoposte al carcere duro, impone allo Stato un *surplus* di attenzione nell'assicurare quel diritto che l'articolo 32 della Costituzione qualifica espressamente come fondamentale e, perciò, incompressibile,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire assistenza sanitaria e psicologica ad Alfredo Cospito, il cui sciopero prolungato della fame, unitamente all'applicazione, da più parti contestata, del regime detentivo del 41-*bis*, rischia di pregiudicare il suo diritto alla salute proprio laddove esso è rimesso alla diretta responsabilità e attenzione di organi statali.

(4-00046)

(22 novembre 2022)

RISPOSTA.^(*) - Avendo riferito sulla vicenda in sede di risposta ad interrogazione orale (nell'ambito del *question time*) in data 1° dicembre 2022, non si può che richiamare quanto già evidenziato, unitamente agli aggiornamenti nelle more verificatisi.

In effetti Alfredo Cospito è attualmente ristretto presso la casa circondariale di Sassari, ed è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*, commi 2 e seguenti, dell'ordinamento penitenziario applicato nei suoi confronti con decreto del precedente Ministro della giustizia 4 maggio 2022, per la durata di 4 anni, emesso all'esito del previsto *iter* procedimentale, su proposta dell'autorità giudiziaria, ed acquisiti i necessari pareri stilati dalle preposte autorità giudiziarie e di polizia: il tutto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 1668 del 16 luglio 2022, che ebbe a (ri)qualificare la (nota) condotta tenuta dal signor Cospito, come integratrice del delitto di cui all'art. 285 del codice penale, quindi rientrando tra quelli per cui è applicabile lo speciale regime. Il Ministro *pro tempore* ha pertanto proceduto come doverosamente previsto in questi casi.

Lo stato di salute de signor Cospito è attentamente e costantemente monitorato, e risulta autorizzato l'ingresso di un suo medico di fiducia. Dal 21 ottobre 2022 il detenuto è sottoposto a grande sorveglianza precauzionale poiché, a far data dal giorno precedente, ha intrapreso lo sciopero della fame per protesta contro l'ergastolo ostativo e per l'abolizione del regime cui è sottoposto ed avverso il cui decreto applicativo ha proposto reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza di Roma. L'autorità giudiziaria romana, a fronte del reclamo depositato il 25 maggio 2022, ha iscritto il procedimento il 30 maggio ed emesso, il 26 ottobre, il successivo decreto di fissazione dell'udienza camerale con indicazione, appunto, della data del 1° dicembre 2022.

Tali tempistiche, è stato appurato, risultano assolutamente in linea con quelle relative all'evasione di tutte le istanze dello stesso tenore. Quanto al termine di "dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale di applicazione del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario", questo ha natura meramente ordinatoria. In sintesi, è stata verificata la corretta ritualità nella gestione della vicenda giudiziaria e non sono state ravvisate, quindi, condotte di rilevanza disciplinare a carico dei magistrati intervenuti.

Inoltre, l'attivazione del procedimento giurisdizionale innanzi al tribunale di sorveglianza competente rende comunque ultronea ogni rivalutazione amministrativa dei presupposti legittimanti la permanenza dello speciale regime detentivo. Sul punto, risulta che il tribunale di sorveglianza di Roma, il 19 dicembre 2022, ha sciolto la riserva assunta il precedente 1° di-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

cembre, depositando un'articolata ordinanza decisoria a mezzo della quale, evidenziando come "il provvedimento ministeriale appare essere immune da qualsivoglia censura" quindi come "le limitazioni imposte appaiono conformi a legge e idonee al risultato perseguito" (in termini, pagine 13 e 26), ha rigettato il reclamo proposto.

Peraltro, anche la magistratura di sorveglianza di Sassari, dal maggio 2022, si è occupata dei reclami proposti dal detenuto *ex art. 18-ter* dell'ordinamento penitenziario in materia di trattenimento della corrispondenza e, alla data del 10 novembre, ha definito tutti i relativi procedimenti, pari a 19. Il tribunale di sorveglianza di Sassari ha altresì provveduto sui reclami proposti da Cospito avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e la data di fissazione dell'udienza per la trattazione degli ultimi due reclami è stata fissata al 17 novembre 2022.

Infine, in ordine alle valutazioni circa le "motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell'art. 285 del codice penale", all'evidenza queste attengono all'esercizio della giurisdizione e come tali intangibili da interferenze extraprocessuali.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(21 dicembre 2022)
